

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 13/1927 (1927)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-29829>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

schneidepapier u. s. w., sowie die persönlichen Lehrmittel bezahlen die Teilnehmerinnen.

§ 8. Für jeden Kurs ist von der Kursleitung ein Kursprogramm aufzustellen, das der Genehmigung der Erziehungsdirektion untersteht. Zur Behandlung kommen jeweilen besonders aktuelle, nach Fächern oder Stufen abgegrenzte Gebiete der Arbeitsschule.

§ 9. Die dem Staate auffallenden Kosten werden aus dem Kredit der Erziehungsdirektion für Bildungskurse gedeckt.

§ 10. Gegenwärtiges Reglement tritt nach dessen Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. Es ersetzt dasjenige vom 19. Februar 1910, das hiemit aufgehoben wird.

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1926.

XXI. Kanton Tessin.

1. Primarschule (Scuola primaria e Scuole maggiori).

1. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 10 maggio 1926.)
2. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 15 luglio 1926.)
3. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 25 agosto 1926.)
4. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 2 settembre 1926.)
5. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 18 settembre 1926.)
6. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 23 settembre 1926.)
7. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 7 ottobre 1926.)

8. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico nel I, III e IV Circondario. (Del 17 novembre 1926.)

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

9. Decreto esecutivo circa aggiunta della IV classe della Scuola tecnica di Biasca. (Del 14 settembre 1926.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

10. Testo unico della legge sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino. (Del 16 luglio 1926.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

CAPITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. E' istituita dallo Stato una Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino, coi fondi dell'attuale Cassa di Previdenza, e mediante i contributi previsti dalla presente legge.

§. La Cassa Pensioni del Corpo Insegnante sarà iscritta nel Registro di Commercio.

Art. 2. La Cassa pensioni del C. I. è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento della Pubblica Educazione in unione con quello delle Finanze e con la Commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente.

Il Consiglio di Stato potrà affidar l'amministrazione ad un altro ente in conformità d'un regolamento che è autorizzato ad emanare.

Art. 3. Il Dipartimento della Pubblica Educazione è coadiuvato da una Commissione di 7 membri effettivi e 3 supplenti, eletti, direttamente dal Corpo insegnante fra i partecipanti alla Cassa alla scadenza di ogni quinquennio.

La Commissione è convocata ogni anno dal Dipartimento per l'accertamento del patrimonio e la verifica della gestione della Cassa, e tutte le volte che potrà essere richiesta dal suo parere.

Avranno in detta Commissione: i docenti della scuola primaria 4 rappresentanti, della secondaria 2 ed i docenti pensionati 1. Ogni categoria di docenti nominerà inoltre un supplente.

I supplenti saranno di regola chiamati, a sostituire quei membri della loro categoria che per morte, per assenza o per abbandono dell'insegnamento uscissero dalla Cassa durante il periodo di nomina.

La procedura ed il sistema di votazione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 4. Sono iscritti alla Cassa Pensioni:

- a) Tutti gli insegnanti in esercizio nelle scuole pubbliche comunali e cantonali, in possesso dei titoli legali d'idoneità all'insegnamento, nominati dalle competenti autorità;
- b) I direttori degli istituti scolastici cantonali, i bibliotecari e gli assistenti ai gabinetti scientifici degli istituti stessi, muniti di titoli d'idoneità all'insegnamento;
- c) Gli ispettori delle scuole pubbliche di ogni grado;
- d) I direttori didattici delle scuole elementari, abilitati all'insegnamento, nominati da un Comune o Consorzio di Comuni avente non meno di dieci scuole, e che a queste dedicano la loro principale attività.

Possono far parte della Cassa, in via facoltativa, le maestre laiche degli Asili d'infanzia, sussidiati dallo Stato, munite di regolare patente e nominate in conformità di legge, come pure i docenti di istituti scolastici di enti morali, che rivestono carattere pubblico ed i Segretari del Dipartimento di Educazione, se muniti di titoli che li abilitano ad insegnare.

§. Chi all'atto della nomina è in età superiore ai quarant'anni non può partecipare alla cassa.

Art. 5. Il partecipante alla Cassa che per ragioni di studi complementari col consenso del Dipartimento interrompe l'insegnamento o l'ufficio per un periodo non superiore a 4 anni, rimane iscritto alla Cassa, fermi stanti i contributi dello Stato e dell'interessato in base all'ultimo stipendio percepito.

La disoccupazione involontaria non priva il docente del diritto di partecipare alla Cassa. Esso vi rimane colla posizione acquistata al 31 dicembre dell'anno in cui non gli fu possibile ottenere un posto d'insegnamento.

Il docente che non venisse più rieletto dopo il decennio senza sua colpa, cessa di far parte della Cassa, ed avrà diritto, in una sola volta e sotto forma di pensione proporzionale, al montante accumulato di tutti i contributi versati da lui, dallo Stato e dai Comuni o dal Comune e Consorzi di Comuni, per le sue assicurazioni.

Art. 6. Il socio che per qualsiasi altra causa abbandona la scuola o l'ufficio di cui è investito, cessa di essere membro della

Cassa; la sua posizione di assicurato viene liquidata entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

§ 1. Se l'assicurato si ritira dalla Cassa non per un motivo che lo legittima ad una pensione o ad una indennità unica, riceve una indennità d'uscita corrispondente al 90 % delle tasse da lui pagate, senza interessi. Col pagamento della indennità d'uscita si estinguono tutti i suoi diritti verso la Cassa.

§ 2. Se l'associato, dopo essere uscito dalla Cassa, riprende il servizio nella scuola pubblica, deve rifondere l'indennità d'uscita. Nel computo de'suoi anni di servizio e nel godimento de' suoi nuovi diritti sarà tenuto calcolo del tempo passato prima al servizio della scuola.

Questo dispositivo non è applicabile all'assicurato il cui periodo d'interruzione del servizio è stato superiore agli 8 anni. In questo caso l'assicurato non è tenuto alla restituzione dell'indennità d'uscita e il computo dei suoi anni di servizio incomincia solo dal giorno in cui avrà ripreso l'insegnamento.

§ 3. Se l'assicurato abbandona la scuola per licenziamento a lui imputabile o determinato da sua colpa riceve di ritorno l'80 % delle tasse da lui pagate senza interesse.

CAPITOLO II.

Patrimonio e proventi.

Art. 7. Il patrimonio della Cassa Pensioni è costituito dal capitale posseduto dalla Cassa di Previdenza del Corpo insegnante all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. I proventi annuali alla Cassa sono i seguenti:

- a) Contributo dello Stato;
- b) Contributo dei Comuni o Consorzi di Comuni ed enti morali;
- c) Tasse di entrata, annuali e per aumento d'onorario;
- d) Eventuali donazioni.

Lo Stato assegna annualmente alla Cassa:

- a) il 5 % sugli onorari percepiti dai docenti delle scuole primarie;
- b) il 7 % sugli onorari percepiti complessivamente dai docenti delle scuole secondarie e dalle maestre degli asili d'infanzia.

Lo Stato è autorizzato a valersi pei suoi contributi della rimanenza del sussidio federale alla scuola primaria, dedotta ogni anno la somma da destinare per contributi e sussidi ai Comuni in conformità di quanto dispone l'art. 21 dell'organico scolastico 18 giugno 1920.

I Comuni assegnano alla Cassa ogni anno il 2 % dell'onorario percepito dai rispettivi docenti di scuola primaria.

I Comuni, Consorzi di Comuni o enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine secondario o superiore, dipendenti da essi direttamente, ma sussidiate dallo Stato o dalla Confederazione, corrispondono alla Cassa il 7 % della somma complessiva degli onorari che percepiscono i docenti delle anzidette scuole, partecipanti alla Cassa stessa.

Tutti i membri della Cassa pensioni pagano:

- a) Una tassa d'ammissione del 4 % sul loro onorario fino al 25° anno di età, del 6 % fino al 35°, e dell'8 % oltre questa età;
- b) una tassa annuale del 6,5 % sull'onorario assicurato di ciascuno.
- c) una tassa dell'1,5 % sulla differenza fra l'onorario assicurato e quello effettivamente percepito al 1° gennaio 1925.

Il 5 % una volta tanto su ogni aumento di onorario, tante volte quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo dell'80 % dell'aumento stesso.

§. Gli assicurati che abbiano raggiunto i 65 anni di età e i 45 anni di servizio, e le assicurate, che ne abbiano rispettivamente 60 e 40, sono esonerati dal pagamento di ulteriori tasse.

Art. 9. Nello stabilire la somma totale dello stipendio assicurato di ciascun docente si tiene calcolo esclusivamente della somma pattuita nei rispettivi contratti e dell'importo degli aumenti per anzianità stabiliti dalla legge.

Art. 10. Nella determinazione delle pensioni si tiene conto dell'intero onorario assicurato, secondo la volontà espressa dal docente. In caso di mancata dichiarazione si ritiene assicurato lo stipendio percepito. Si ritengono aumenti di stipendio assicurato i soli aumenti di stipendio percepito, escluse le modificazioni già fatte a richiesta dell'interessato, sul primo stipendio assicurato.

Sono passibili di riduzione i soli stipendi computabili colpiti da soprapremio di cui all'art. 46 per i docenti d'età superiore ai 40 anni.

Il socio cui venisse diminuito l'onorario, per cambiamento di ufficio o per qualsiasi altra causa, ha diritto di mantenere assicurato tutto l'onorario che percepiva precedentemente, continuando a pagare la relativa tassa.

Art. 11. Il versamento dei contributi cantonali sugli onorari assicurati dai docenti delle scuole dello Stato e delle maestre d'Asilo è fatto alla chiusura del primo semestre d'ogni anno;

quello sugli onorari dei docenti delle scuole primarie entro il secondo semestre.

Le tasse dei soci ed i contributi dei Comuni, dei Consorzi di Comuni o di enti morali vengono pagati mediante trattenuta sugli stipendi e sui sussidi rispettivi nei modi determinati dal regolamento.

Art. 12. Allo spirare di ogni *anno* il Dipartimento di Pubblica Educazione farà allestire un bilancio tecnico della Cassa Pensioni, per eventuali proposte di modificazione del piano di contribuzione e delle pensioni secondo le cause delle variazioni del bilancio.

CAPITOLO III.

Amministrazione finanziaria.

Art. 13. La custodia dei capitali e dei valori e il servizio di Cassa sono affidati alla Banca di Stato.

Art. 14. I capitali della Cassa saranno senza ritardi, mediante decreto del Consiglio di Stato, investiti in obbligazioni cantonali, federali, comunali, o della Banca di Stato, al miglior tasso possibile.

§ 1. Lo Stato s'impegna a che gli avanzi annuali d'entrata-uscita, per la durata di 20 anni, siano investiti almeno al saggio del 5 %.

§ 2. Ogni qualvolta la Cassa avrà bisogno di liquido, per deficienza del bilancio annuale di entrata-uscita, lo Stato si impegna a smobilizzare, in tutto o in parte, il suo debito capitale derivante dal sussidio annuale di cui all'art. 47 con forme e titoli idonei, sempre impregiudicato il disposto del paragrafo precedente.

Art. 15. Il Dipartimento della Pubblica Educazione provvede alla regolare amministrazione della Cassa e ne rende conto annualmente al Gran Consiglio, unitamente alla propria gestione.

CAPITOLO IV.

Pensioni e sussidi.

Art. 16. Il diritto alla pensione è acquistato dopo 5 anni di partecipazione alla Cassa.

Art. 17. Le prestazioni della Cassa consistono in:

- a) pensione „invalidi“,
- b) pensione „coniugi“,
- c) pensione „orfani“,

- d) indennità una volta tanto,
e) sussidi.

Tutte le pensioni vengono liquidate in base ad una percentuale dell'onorario computabile percepito dall'assicurato all'atto del suo collocamento in pensione od alla sua morte.

Le pensioni sono annue e vengono pagate alla fine di ogni mese. Il mese nel quale scade il diritto della pensione anche se appena incominciato viene pagato integralmente.

I diritti a pensioni o sussidi, come pure il denaro percepito sotto forma di prestazione della Cassa non possono essere nè impegnati, nè pignorati, nè coinvolti in una massa fallimentare.

Art. 18. L'annua pensione invalidi viene stabilita in base alla seguente scala

Anni di servizio all'atto del collocamento in pensione	Percentuale dell'ono- rario computabile da pagare quale quota pensione invalidi	Anni di servizio all'atto del collocamento in pensione	Percentuale dell'ono- rario computabile da pagare quale quota pensione invalidi
5	25 0/0	21	41 0/0
6	26 0/0	22	42 0/0
7	27 0/0	23	43 0/0
8	28 0/0	24	44 0/0
9	29 0/0	25	45 0/0
10	30 0/0	26	46 0/0
11	31 0/0	27	47 0/0
12	32 0/0	28	48 0/0
13	33 0/0	29	49 0/0
14	34 0/0	30	50 0/0
15	35 0/0	31	52 0/0
16	36 0/0	32	54 0/0
17	37 0/0	33	56 0/0
18	38 0/0	34	58 0/0
19	39 0/0	35 e più anni	60 0/0
20	40 0/0		

§. Gli assicurati che abbiano raggiunto l'età di 65 anni, o cheentino 45 anni di servizio attivo, le assicurate che abbiano raggiunto l'età di 60 anni, o cheentino 40 anni di servizio attivo possono ritirarsi senza motivazione di salute e possono esigere una pensione corrispondente ai loro anni di servizio.

Qualsiasi pensione di cui alla presente legge e al regolamento 14 maggio 1925, non concessa per invalidità, morte o per i limiti d'età e di anni di servizio ammessi nel presente §, sarà regolata come le pensioni dei validi di cui all'art. 43 delle nuove disposizioni transitorie.

Art. 19. La pensione, salvo i casi di cui al § dell'art. 18, potrà solo essere accordata per invalidità stabilita e riconosciuta da

una Commissione di 3 medici di cui uno sarà il medico cantonale, gli altri saranno nominati uno dalla Commissione della Cassa, l'altro dal Dipartimento della P.E.

La messa in pensione è ratificata dal Consiglio di Stato su domanda o dell'interessato o della Commissione di Vigilanza o su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione secondo le norme della presente legge.

Art. 20. Quando e fino a tanto che un membro pensionato ha una occupazione permanente la quale, unitamente alla pensione, gli procura un reddito superiore al suo onorario antecedente, la pensione può proporzionatamente essere ridotta. Questa riduzione cessa per i pensionati all'età di 60 anni e per le pensionate all'età di 50 anni.

Art. 21. Alla morte di un assicurato in attività di servizio o pensionato, la vedova riceve la metà della pensione cui il defunto avrebbe avuto diritto al momento della morte, o che già percepiva; in ogni modo non inferiore a $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'onorario computato dell'assicurato.

La vedova di un pensionato avrà diritto alla pensione „vedove“ qualora il matrimonio sia stato contratto prima della messa al beneficio di una pensione „invalidi“. La pensione „vedove“ incomincia all'indomani dell'ultimo giorno per il quale fu pagato lo stipendio, o la pensione al marito.

Art. 22. Se la moglie è di 20 anni più giovane del marito, la pensione viene ridotta di una metà. Non è accordata nessuna pensione „vedove“ quando il marito contrasse matrimonio dopo i 60 anni compiuti.

Eguale la pensione non sarà versata alla vedova che si rese colpevole di grave trascuranza de' suoi doveri verso i figli, o che immediatamente prima della morte del coniuge ne visse separata per tre anni o più per colpa propria.

Se la vedova passa a nuove nozze il suo diritto alla pensione è riscattata mediante una indennità unica, eguale al triplo della pensione annuale.

Art. 23. Se un'assicurata lascia alla sua morte un coniuge nella incapacità permanente di lavoro, le precedenti disposizioni sono applicate per analogia nell'allocatione di una pensione „vedovi“.

Art. 24. Ogni figlio legittimo di un assicurato che in seguito alla morte del padre diventa orfano, ha diritto ad una pensione del 10 % sullo stipendio computato dall'assicurato. La pensione „orfani“ comincia nello stesso giorno della pensione „vedove“.

Essa corre per i figli fino al 18° anno di età compiuto. Quando il figlio è in modo permanente invalido, se le sue condizioni di censo richiedono un soccorso, la pensione corre per tutta la vita: il suo diritto alla pensione esiste anche se alla morte del padre aveva già compiuto i 18 anni di età. La pensione complessiva dei figli non può essere superiore in nessun caso al 30 % dell'onorario computabile del defunto genitore..

Il montante totale delle pensioni deve essere ripartito in parti uguali tra ciascun figlio.

Ogni figlio legittimo di un pensionato diventando orfano per la morte del padre ha pure diritto alla pensione, a condizione che il matrimonio dal quale nacque, sia stato contratto prima della messa al beneficio di una pensione invalidi.

Art. 25. Se alla sua morte il padre non lascia una vedova, ma solo dei legittimi orfani, e se la vedova muore nel tempo in cui corre la pensione „orfani“, ogni figlio doppiamente orfano, in tal caso ha diritto ad un supplemento annuale uguale al 10 % dello stipendio del defunto genitore.

In ogni caso però l'ammontare dei complessivi supplementi agli orfani di genitori non deve superare il montante delle pensione „vedove“.

Art. 26. I figli che alla morte del padre, o che all'atto della sua messa in pensione erano stati da lui legittimati o adottati, godono degli stessi privilegi dei figli legittimi.

Così pure un figlio illegittimo è equiparato ad un figlio legittimo nell'usufruire dei diritti derivanti dalla morte del padre se è stato legittimato o se la sua paternità fu riconosciuta e giuridicamente, stabilita.

Art. 27. La riduzione o la soppressione di pensione „vedove“ previste all'art. 23 non hanno effetto sulla pensione orfani o su quella supplementare accordata agli orfani di padre e di madre.

Anche se la pensione „vedove“ cessasse in conformità dell'art. 22 capoverso 1° sono egualmente da versare ai figli i supplementi previsti per gli orfani dei genitori.

L'estinzione della pensione „vedove“ in seguito alla liquidazione prevista all'art. 22 capoverso 2° non modifica le prestazioni della Cassa in favore dei figli.

Art. 28. Alla morte di una madre assicurata le precedenti disposizioni devono essere fedelmente applicate nell'assegnamento delle pensioni per gli orfani di genitori.

L'assegnamento delle pensioni supplementari orfani di genitori deve effettuarsi anche se al defunto padre non spettasse nessun diritto ad una pensione „vedove“.

Ogni figlio illegittimo di una madre assicurata è equiparato nei diritti derivanti dalla morte della madre, ad un figlio legittimo.

Il figlio illegittimo che non è al beneficio di un riconoscimento paterno o di una sentenza giudiziaria, sarà equiparato, in fatto di diritti derivanti dalla morte della sua madre, ad un orfano di genitori.

Art. 29. Se un assicurato od un pensionato morendo non lascia dietro di sé né un coniuge con diritto a pensione, né figli con diritto a pensione, ma genitori, nonni o abbiatici orfani di genitori, in tal caso i parenti, se il defunto era il loro unico sostegno, ricevono complessivamente e fino a tanto che persiste il bisogno, una sovvenzione annua non superiore alla metà della pensione „invalidi“. Il Dipartimento della Pubblica Educazione definirà lo stato di indigenza e la misura del sussidio.

Art. 30. Alla morte di un assicurato o di un pensionato, la famiglia riceve franchi 100 a titolo d'indennità per le spese dei funerali.

Art. 31. Il docente pensionato può essere riabilitato all'insegnamento. In questo caso è obbligato a rientrare nella Cassa quale membro attivo.

CAPITOLO V.

Indennità unica.

Art. 32. In luogo della pensione annua la Cassa versa una indennità unica:

- a) a quei membri che durante il primo quinquennio di servizio divengono invalidi;
- b) a quelli che durante il primo decennio di servizio non sono rieletti, o sono esonerati senza che sia loro imputabile una colpa soggetta alla sanzione della rimozione.

§. L'indennità unica è pari al guadagno dell'ultimo trimestre moltiplicato per gli anni di servizio nel caso della lettera a), nel caso della lettera b) è uguale all'ammontare dei contributi versati dall'assicurato e dallo Stato esclusi gli interessi.

CAPITOLO VI.

Depositi a risparmio.

Art. 33. I docenti ed i funzionari scolastici che dopo la entrata in vigore della presente riforma, non entrano a far parte della Cassa perchè superano i 40 anni di età, sono pure in obbligo di pagare le tasse stabilite per gli assicurati.

Lo Stato ed i Comuni versano per loro gli stessi contributi come per gli assicurati.

Art. 34. I versamenti così effettuati sono messi a risparmio all'interesse d'uso e portati coi fitti a credito dei singoli docenti e funzionari.

Art. 35. Se il docente od il funzionario cessa dal servizio per causa di invalidità, di non rielezione, od esonero senza sua colpa passibile della rimozione, gli viene versato il saldo del suo avere (art. 33 primo e secondo capoverso): se muore durante il servizio detto saldo viene versato alla vedova ed ai figli minorenni di età inferiore ai 18 anni, oppure agli ascendenti od abbiatici dei quali il defunto era sostegno.

Se la cessazione del servizio avviene per altra causa ha diritto al rimborso delle tasse da lui pagate esclusi gli interessi.

Art. 36. Se cessa dal servizio e successivamente rientra egli deve restituire quanto ha percepito del deposito a risparmio.

CAPITOLO VII.

Contestazioni e ricorsi.

Art. 37. Contro le risoluzioni del Dipartimento della Pubblica Educazione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, entro 20 giorni dalla data del decreto dipartimentale.

Contro le decisioni governative riguardanti interpretazioni della legge è ammesso ricorso in ultima istanza alla Commissione dell'Amministrativo, pure entro il termine perentorio di 20 giorni.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 38. Le pensioni assegnate dopo l'entrata in vigore dell'organico scolastico 18 giugno 1920 saranno rivedute e liquidate in conformità delle nuove disposizioni di legge. La nuova quota risultante comincerà a decorrere dall'entrata in vigore della presente riforma.

Art. 39. Ai docenti collocati in pensione anteriormente all'entrata in vigore dell'organico scolastico, verrà corrisposto anno per anno, un supplemento di pensione commisurato alle condizioni economiche di ciascuno, non superiore in ogni caso a fr. 500.—.

§ 1. Tale supplemento sarà pagato anche alle vedove ed ai gruppi di orfani.

§ 2. Ne sono esclusi:

- a) Le pensionate maritate il cui marito si trovi in condizione di salute e di età da potersi dedicare in modo permanente ad una occupazione remuneratrice;
- b) il pensionato o la pensionata la cui pensione raggiunge i fr. 1800.— o il cui reddito unito alla pensione raggiunge tale cifra, purchè non abbia a suo carico figli di età inferiore ai 18 anni o persone della famiglia invalide al lavoro;
- c) per il pagamento del supplemento di cui sopra è concesso al Dipartimento della Pubblica Educazione *una somma* annuale di fr. 35,000.— da prelevarsi dalla Cassa Pensioni.

Lo Stato rifonderà alla Cassa medesima il 70 % dell'importo complessivo dei supplementi pagati.

§ 3. L'assegnazione del predetto complemento di pensione è lasciato al giudizio del Dipartimento della Pubblica Educazione, riservato il diritto di appello a norma dell'articolo 37 della presente legge.

Art. 40. I pagamenti in corso previsti dall'abrogato articolo 38 della legge 22 settembre 1922 sono soppressi e il credito della Cassa nullo.

Art. 41. Sarà nominata una Commissione sanitaria composta di tre medici, di cui uno sarà il medico cantonale, per la revisione dei pensionati. Gli altri sono di nomina, uno del Consiglio di Stato, l'altro della Commissione di vigilanza della Cassa con voto di maggioranza.

L'interessato può farsi assistere a proprie spese avanti alla Commissione da un medico di sua fiducia.

Art. 42. Tutti i pensionati che sono tali per causa d'invalidità di fronte alla Cassa, sono sottoposti alla visita medica della Commissione di cui all'articolo precedente per verificare a norma dell'art. 23 Reg. 14 maggio 1925, prime lett. a) e b) il loro stato di invalidità. L'onorario della visita medica è a carico della Cassa.

§ 1. I pensionati che non si sottoporranno alla visita senza giustificato motivo riconosciuto dal Dipartimento della Pubblica Educazione, saranno riconosciuti validi.

Entro un mese dell'avvenuta dichiarazione di validità, da comunicarsi all'interessato, questi potrà ancora, a proprie spese e su domanda sottoporsi alla visita medica, prevista dall'art. precedente.

§ 2. Sono esclusi dalla visita medica tutti i pensionati privi di sufficienti mezzi di sussistenza, i quali avessero o compiuto

gli anni 55 all'entrata in vigore della presente legge, o prestato 30 anni di servizio prima del collocamento a riposo.

Art. 43. Ai pensionati che risultassero dalla visita medica validi, sarà ridotta la pensione in base al montante dei premi versati (totale contributo dello Stato, Comuni, Confederazione e Docenti) capitalizzati all'interesse composto del 4,50 %. La pensione così ottenuta dovrà essere eguale od inferiore all'attuale e al montante annuale dato in base allo stipendio computabile di fr. 3000.—. In caso contrario sarà fissata sul minore importo. Il coefficiente che, dato il capitale accumulato, fissa la pensione annuale sarà tratto dalle tavole ufficiali di mortalità svizzera del Ney. Questo articolo si estende al disposto dell'art. 18 § 2° lemma, esclusivamente per definire il „montante premi versati“.

Art. 44. Tutte le pensioni accordate prima dell'applicazione del presente decreto verranno rivedute dal Consiglio di Stato in conformità dell'art. 20 della legge; potranno essere ridotte anche quelle accordate se il pensionato od il suo coniuge si trovassero in buone condizioni economiche.

Contro la decisione di riduzione è ammesso ricorso come all'art. 37 della legge.

Art. 45. I pensionati, che risultassero dalla visita medica invalidi o quelli che ne fossero esonerati per le condizioni previste dal § 2 dell'art. 42, sull'aumento di pensione ottenuto colla legge del 22 settembre 1922 in confronto della legge immediatamente precedente del 1917 pagheranno una tassa annua del 20 % dell'aumento ottenuto dalla legge del settembre 1922 sull'ultimo stipendio computabile fissato in base alla legge del gennaio 1917.

Art. 46. I docenti attivi sulla differenza fra lo stipendio computabile fissato dal docente in base alla presente legge e l'ultimo stipendio assicurato secondo la legge 18 gennaio 1917 oltre le tasse previste dall'art. 8 verseranno annualmente sull'aliquota del 45 % il ½ % per ogni anno di servizio e l'1 % per ogni anno di età a partire dai limiti di 10 anni di servizio e di 35 di età esclusi. I docenti attivi possono fissare il loro stipendio computabile nella misura che credono più opportuna secondo il disposto dell'art. 10.

§ 1. Le pensioni definite dai soprapremi di cui al presente articolo non possono essere liquide se non dopo il pagamento di cinque annualità dei soprapremi previsti, da compiere nel periodo di attività o di pensionamento.

§ 2. In caso di morte o di interruzione dei versamenti dei soprapremi previsti la pensione verrà liquidata in proporzione al numero delle rate versate.

Art. 47. Lo Stato del Cantone Ticino, i Comuni ed i Consorzi di Comuni contribuiscono a colmare lo sbilancio tecnico della Cassa Pensione del Corpo insegnante constatato al 31 dicembre 1924 e fino all'assestamento della Cassa con un versamento annuo massimo di fr. 125,000.—.

I Comuni ed i Consorzi proporzionalmente agli stipendi che corrispondono ai loro docenti versano alla Cassa sulla somma così fissata il 20 %, mentre lo Stato sopporta il contributo a complemento.

Art. 48. La presente legge ha effetto retroattivo ed avrà applicazione col 1° gennaio 1925.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione, d'accordo con la Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge avrà facoltà di regolare il versamento degli arretrati dovuti dagli assicurati e dai pensionati dal 1° gennaio 1925 in avanti.

Art. 49. Il Consiglio di Stato provvederà a far modificare il regolamento emanato da esso il 14 maggio 1925 per l'applicazione della legge sulla Cassa Pensioni del C.I., così modificata.

Art. 50. La presente riforma che abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile entra in vigore trascorso il termine per l'esercizio del „referendum“ con la pubblicazione nel B. O. delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone e sarà applicata a partire dal 1° gennaio 1925.

II. Regolamento di applicazione delle leggi sulla Cassa Pensioni del Corpo Insegnante del Cantone Ticino. (Del 3 dicembre 1926.)

Il Consiglio di Stato

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Vista la legge 18 gennaio 1917/22 settembre 1922 e 16 luglio 1926 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino;

Su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

I. Amministrazione e contabilità.

Art. 1. La Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino è amministrata dai Dipartimenti della Pubblica Educazione, delle Finanze e del Controllo e dalla Commissione di vigilanza.

Art. 2. Il Dipartimento della Pubblica Educazione presenta al Consiglio di Stato preavviso e proposte sulle domande di col-

locamento in pensione; esige le tasse degli assicurati ed i contributi dei Comuni e dello Stato nei modi determinati dalla legge; provvede al pagamento delle pensioni e dei sussidi; tiene la contabilità; preavvisa circa l'impiego delle eventuali eccedenze attive e del patrimonio della Cassa.

Art. 3. Il Dipartimento delle Finanze e del Controllo vigila su tutte le operazioni contabili, sulla registrazione e sulla gestione generale della Cassa Pensioni, presenta al Consiglio di Stato le proposte riguardanti l'impiego dei capitali, e ne eseguisce le risoluzioni in merito.

Il Consiglio di Stato accettando le proposte di investimento dei capitali dovrà tenere conto che gli interessi non siano inferiori al tasso del 5 %.

Art. 4. Il servizio di Cassa è affidato alla Banca dello Stato: ad essa sono consegnati in custodia i titoli ed i valori della Cassa Pensioni.

Art. 5. L'importo delle tasse, dei contributi e di ogni provento viene direttamente versato alla Banca dello Stato sopra il conto corrente intestato alla Cassa Pensioni.

Ogni pagamento viene effettuato per mezzo della Banca stessa dietro mandato emesso dal Dipartimento della Pubblica Educazione e portante le firme dei Direttori del Dipartimento medesimo e quello delle Finanze.

Per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione ogni mandato viene accompagnato dalla distinta in doppio esemplare dei singoli beneficiari e dai vaglia postali relativi.

Art. 6. Di ogni incasso, come di ogni pagamento la Banca dà immediato avviso al Dipartimento della Pubblica Educazione per le necessarie registrazioni.

Art. 7. La Banca percepisce per le sue prestazioni, oltre le spese postali, una provvigione da convenirsi per la custodia dei titoli e l'incasso delle cedole ed eventualmente sul movimento di cassa calcolato sopra la sola colonna delle uscite.

Art. 8. I principali registri della Cassa sono:

- a) il giornale-mastro su cui vengono registrate in ordine cronologico e giorno per giorno le operazioni di entrata e di uscita;
- b) il registro-elenco di tutti i membri attivi colla indicazione delle tasse ad ognuno di essi attribuite anno per anno e degli eventuali residui impagati degli anni precedenti e lo specchio riassuntivo dei contributi dello Stato e dei Comuni;

- c) il registro dei pensionati colla indicazione della pensione mensile pagata ad ognuno;
- d) il registro dei sussidi per funerali;
- e) il registro restituzione tasse e indennità d'uscita;
- f) il registro mandati a madre e figlia;
- g) il registro inventario del patrimonio della Cassa;
- h) lo schedario dei docenti attivi indicante: nome e cognome del socio, data di nascita, anni di servizio compiuti utili agli effetti della pensione, stipendio assicurato, stato civile, nome e cognome ed età della moglie, nome e età dei figli;
- i) lo schedario dei docenti pensionati indicante: nome e cognome del pensionato, data di nascita, anni di servizio compiuti ed ultimo stipendio computabile sui quali è stata liquidata la pensione, età all'atto del collocamento in pensione, causale del collocamento in pensione, suo ammontare, età nome e cognome della moglie o del marito, nome ed età dei figli, ammontare della pensione al 1° gennaio 1925, ed eventuale occupazione permanente e relativo reddito;
- l) lo schedario dei superstiti indicante: nome e cognome, età ammontare della pensione, nome e cognome, età ed anni di servizio compiuti, stipendio assicurato e causa dell'eliminazione dal gruppo dei docenti attivi del socio dal quale deriva la pensione del superstite.

Gli schedari di cui alle lett. *h) i) l)* debbono, laddove il caso lo richiede, essere aggiornati mediante formulari da inviare agli interessati i quali hanno l'obbligo di tenere sempre al corrente il Dipartimento della Pubblica Educazione di tutte le varianti dello stato di famiglia che hanno effetti finanziari sulla Cassa.

Art. 9. L'esercizio amministrativo della Cassa Pensioni si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10. Alla chiusura di ciascuno esercizio il Dipartimento della Pubblica Educazione allestisce il bilancio consuntivo della annata e lo specchio della situazione patrimoniale e redige il rapporto di gestione. Entro il mese di febbraio convoca la Commissione di Revisione per la verifica dei conti e l'esame della gestione.

Art. 11. Al segretario-contabile del Dipartimento della Pubblica Educazione è affidata la tenuta della registrazione.

II. Commissione esecutiva e di revisione.

Art. 12. Nella amministrazione della Cassa Pensioni del Corpo Insegnante, il Dipartimento di Pubblica Educazione è coadiuvato da una Commissione di sette membri attivi e tre supplenti

eletti direttamente dal Corpo insegnante fra i membri della Cassa.

Art. 13. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) segue durante l'esercizio l'amministrazione per mezzo di due delegati tenuti ad almeno una visita ogni tre mesi;
- b) rivede i conti alla fine dell'anno, verifica l'esistenza del patrimonio, esamina i bilanci, le situazioni finali, il rendiconto del Dipartimento e presenta il suo rapporto;
- c) presenta pure rapporto sui seguenti oggetti che il Dipartimento della Pubblica Educazione e delle Finanze, secondo le rispettive competenze, devono sottoporre al suo giudizio e cioè:
 riparti di supplemento di pensione, assegno di pensione o di sussidio ai parenti, impiego di capitali e di eccedenze di Cassa, nonché eventuale revisione di pensioni già accordate;
- d) dà il suo preavviso sull'interpretazione dello Statuto e sulle proposte di modificazione presentate dal Dipartimento o dai soci;
- e) presenta al Consiglio di Stato le proposte di modificazione degli Statuti che ritenesse opportuno e può domandare il collocamento in pensione di soci (art. 19 della legge 2^o alinea).

Art. 14. La Commissione nomina fra i propri membri un presidente e un segretario, e i due revisori incaricati delle visite periodiche.

§ 1. Il Presidente dirige le discussioni e convoca la Commissione, o di sua iniziativa, o dietro proposta dei revisori, o sopra domanda di tre membri, dandone avviso al Dipartimento Educazione.

§ 2. Il segretario tiene su apposito registro i verbali delle sedute.

Art. 15. Il rapporto della Commissione deve essere pubblicato contemporaneamente al rendiconto del Dipartimento ed ai consuntivi: ad ogni membro della Cassa sarà inviata una copia di questi documenti.

Art. 16. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. La nomina avviene nel novembre dell'anno precedente quello in cui comincerà a funzionare.

Art. 17. La nomina della Commissione ha luogo nel modo seguente:

- a) Mediante avviso pubblicato sul Foglio Ufficiale il Dipartimento della Pubblica Educazione invita, entro il mese di settembre dell'ultimo anno del periodo quinquennale, i membri della Cassa Pensioni a presentare le liste dei candidati entro il mese di ottobre successivo;
- b) le liste saranno spedite al Dipartimento della Pubblica Educazione: non conterranno più di sette nomi per i membri effettivi e tre per i supplenti e porteranno la firma di almeno quaranta membri della Cassa Pensioni. Esse verranno pubblicate nel F. O. per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione nella prima settimana del novembre seguente;
- c) entro il 20 di detto mese i membri attivi della Cassa Pensioni spediranno al Dipartimento della Pubblica Educazione la propria scheda servendosi di due buste, l'una chiusa per la scheda, l'altra, pure chiusa, per l'invio. Quest'ultima, che sarà fornita dal Dipartimento, porterà esternamente il nome del votante, scritto di sua mano, l'indicazione del Comune o della scuola ove insegna e la dicitura „Nomina della Commissione Consultiva della Cassa Pensioni Docenti“.

La mancanza dell'indicazione del nome del votante ha per effetto la nullità della scheda. Sarà pure nulla la scheda consegnata alla posta dopo il 20 novembre;

- d) la Commissione di spoglio, composta dal Presidente della Commissione e dai due revisori, riunita entro la prima settimana del dicembre successivo, dietro convocazione del Dipartimento della Pubblica Educazione procede allo spoglio nel modo che segue: registra il nome del votante, apre l'invio e depone nell'urna la busta contenente la scheda di voto; passa in seguito allo spoglio delle schede e proclama eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti rispettata la proporzione seguente: quattro docenti elementari, due docenti secondari ed un docente pensionato ed un supplente per ognuna di queste categorie di docenti.

In caso di parità di voti deciderà la sorte.

Allo spoglio potranno partecipare, se lo crederanno, due delegati per ogni lista, i nomi dei quali saranno indicati sulle rispettive liste;

- e) il risultato dello spoglio sarà comunicato al Dipartimento della Pubblica Educazione, che ne darà comunicazione mediante lettera agli eletti e con pubblicazione sul F. O. ai membri della Cassa Pensioni.

Art. 18. Quando non vengono presentati che sette candidati al posto di membri effettivi e tre al posto di membri supplenti il Dipartimento li proclama senz'altro eletti, sempre che sia rispettata la proporzione di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente.

Art. 19. I membri della Commissione ricevono una diaria di fr. 10.— per ogni giornata di seduta, di ispezione e di prestazioni e hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta (terza classe ferr.) e postali.

Le diarie e le indennità di trasferta si prelevano dalla Cassa Pensioni.

III. Tasse e contributi.

Art. 20. Le tasse dovute dai soci che percepiscono lo stipendio direttamente dallo Stato, sono trattenuti mensilmente, con quota costante, sulle rate dello stipendio stesso.

Le tasse dovute dai soci che percepiscono lo stipendio direttamente da altri enti e i contributi di questi ultimi, fissati dalla legge a favore della Cassa, sono trattenuti sui sussidi cantonali scolastici di cui godono i soci o gli enti suddetti. Questi ultimi, a loro volta per la parte dovuta dai soci, sono autorizzati a dedurre l'importo relativo dello stipendio dei docenti.

Le tasse dovute dai Comuni, Consorzi ed altri enti morali in conto loro contributi e contributi dei soci che da essi dipendono per la riscossione dello stipendio, sono d'ordinario rimosse alla fine di ciascun semestre d'ogni anno, ossia al 30 giugno e al 31 dicembre, in ragione dei mesi immediatamente precedenti. In ogni caso a queste il credito della Cassa è accertato e da esse cominciano a decorrere a suo favore gl'interessi in ragione del 5 %.

Le tasse dello Stato sugli stipendi dei docenti delle sue scuole e degli asili sono versate entro il 1° semestre; quelle sugli onorari dei docenti delle scuole primarie entro il 2° semestre, in rate posticipate. Rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre il credito della Cassa è accertato e da queste date decorrono gl'interessi in ragione del 5 %.

Le tasse per aumenti ordinari di stipendio, per aumenti dovuti a passaggio di categoria e le tasse di entrata vengono ripartite nell'annata come le tasse ordinarie.

Art. 21. Le tasse di cui il socio fosse in arretrato al momento del suo collocamento in pensione vengono prelevate dall'importo della pensione spettantegli in rate non eccedenti il 25 % dell'importo mensile della pensione.

Art. 22. Salvo casi speciali ed urgenti nessuna restituzione di tasse può aver luogo prima del mese di dicembre di ogni anno.

§. Nella domanda per la restituzione delle tasse devono essere esattamente indicati gli anni di servizio del petente ed il Comune od i Comuni dove lo stesso ha fatto scuola.

IV. Pensioni.

Art. 23. E' istituita una Commissione Sanitaria composta di tre medici di cui uno il medico cantonale, gli altri sono nominati uno dalla Commissione di Vigilanza, l'altro dal Dipartimento della Pubblica Educazione. Nei casi di incomptabilità fra uno dei membri della Commissione e il docente che viene sottoposto all'esame sanitario oppure nel caso di assenza di uno dei componenti la Commissione sanitaria, sarà volta per volta nominato un medico supplente rispettivamente dagli elettori del membro effettivo.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario relatore. Pel tramite del Dipartimento della Pubblica Educazione ad essa saranno indirizzate le domande di collocamento in pensione che implicano l'esame sanitario. La nomina dello specialista di cui all'art. seguente è di spettanza del Consiglio di Stato in seguito a domanda della Commissione sanitaria. Gli onorari delle visite che la Commissione e lo specialista saranno chiamati a fare sono a carico dei postulanti il collocamento in pensione, salvo il caso di domanda da parte della Commissione di Vigilanza nel quale caso gli onorari sono a carico della Cassa.

Art. 24. Il collocamento in pensione è ratificato dal Consiglio di Stato su domanda dell'interessato, o del Dipartimento della Pubblica Educazione, o della Commissione di vigilanza. E' nei casi previsti dalla legge avuto il parere favorevole della Commissione sanitaria.

La ratifica avviene, di regola, nel maggio di ogni anno, salvo casi imprevisi riconosciuti tali dal Dipartimento Pubblica Educazione.

La domanda, nei casi di legge è sottoposta alla Commissione sanitaria la quale riferisce al Consiglio di Stato con rapporto di maggioranza sulle condizioni di invalidità, o meno, dell'interessato.

L'invalidità si verifica nei casi seguenti:

- a) stato patologico di una durata probabile superiore ad un anno che ponga il docente nella impossibilità fisica ed intellettuale di adempiere ai doveri del suo magistero;
- b) stato patologico, che, pur avendo la durata suddetta, non costituisce condizione di impossibilità com'è superiormente definita, ma è die grave pericolo alla salute della scolaresca.

Nei casi ritenuti necessari la domanda di collocamento in pensione potrà essere sottoposta ad uno specialista in collaborazione con la Commissione sanitaria.

Art. 25. Le proposte di collocamento o meno in pensione dei richiedenti saranno fatte al Consiglio di Stato dal Dipartimento della Pubblica Educazione, saranno accompagnate da tutti gli atti che vi si riferiscono.

Art. 26. Il Consiglio di Stato nel decreto di collocamento in pensione stabilisce l'ammontare della pensione ed assegna all'interessato un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni in punto al conteggio di liquidazione. Trascorso detto termine, senza osservazioni, la somma è ritenuta definitiva.

Art. 27. La pensione comincia a decorrere dalla data in cui cessa lo stipendio, se il docente è collocato a riposo durante il periodo di riscossione dello stipendio stesso: decorre invece dal 1° di ottobre se è stato collocato a riposo durante il periodo delle vacanze.

Art. 28. Il pagamento viene fatto alla fine di ciascun mese. Sarà fatto per trimestre a quei pensionati che ne fanno domanda.

Art. 29. Il pensionato che prende dimora all'estero deve lasciare nel Cantone un suo rappresentante abilitato a ricevere la pensione in suo nome.

§. Agli effetti del pagamento della pensione il domicilio dell'interessato deve essere stabile almeno per l'intero esercizio amministrativo. I cambiamenti di indirizzo non notificati entro il mese di gennaio di ogni anno non sono presi in considerazione, salvo casi eccezionali.

Art. 30. Alla scadenza di ogni semestre e cioè al 1° gennaio ed al 1° luglio, il pensionato deve annunciare al Dipartimento della Pubblica Educazione il suo diritto alla pensione.

Art. 31. Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione agente di sua iniziativa o ad istanza della Commissione consultiva e di revisione potrà, in ogni tempo sottoporre a nuova visita medica i docenti al beneficio della pensione.

Se l'invalidità risultasse cessata o diminuita, la pensione sarà sospesa o ridotta tranne nel caso in cui il pensionato avesse esercitato la professione almeno per trenta anni o superato i 60 anni di età.

Art. 32. Quando e finattanto che un membro pensionato avrà una occupazione permanente la quale — unitamente alla pensione

— gli procurasse un reddito superiore al suo onorario antecedente, la pensione dovrà essere proporzionalmente ridotta o anche totalmente sospesa.

Questa riduzione cessa per i pensionati all'età di 60 anni per le pensionate all'età di 50 anni (art. 20 legge 22 settembre 1922).

Art. 33. Nel caso di morte del docente il Dipartimento liquida d'ufficio le pensioni ai superstiti in conformità alle disposizioni di legge. Il Dipartimento della P. E. ha pure facoltà di liquidare tutte le varianti che la legge contempla per il suddetto gruppo di pensioni.

V. Disposizioni transitorie.

Art. 34. Al 31 dicembre 1926 sono accertati gli eventuali arretrati dei premi e dei contributi fissati dalla legge vigente in confronto della legge 22 settembre 1922. La somma accertata potrà essere versata in quattro rate eguali: al 30 giugno e al 31 dicembre 1927 — al 30 giugno e al 31 dicembre 1928 fermi restando gli interessi decorrenti al saggio del 5 % dal 1° gennaio 1927. Il socio fisserà le date di pagamento da farsi di regola con tratteneute sullo stipendio.

Gli arretrati dei Comuni, dello Stato ed altri enti contribuenti sono pure accertati al 1° gennaio 1927 e da quel giorno corrono, a favore della Cassa, gli interessi del 5 %.

Art. 35. E' istituita una Commissione sanitaria composta di tre medici effettivi di cui uno il medico cantonale, uno di nomina del Consiglio di Stato, il terzo della Commissione di Vigilanza, per la revisione sanitaria di tutti i pensionati dichiarati tali per invalidità. Gli elettori dei membri effettivi della Commissione, nomineranno rispettivamente un supplente per i casi di assenza e di incomptabilità. L'interessato può farsi assistere a proprie spese avanti alla Commissione da un medico di fiducia. La Commissione ha facoltà di ritenere, senza visita, invalidi tutti coloro che la legge presume come tali per limiti di età o di anni di servizio.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente ed un relatore e fissa il luogo del Cantone dove avverrà la visita medica da farsi secondo il disposto dell'art. 42 della legge.

Art. 36. Saranno ritenuti soggetti alla visita medica di revisione tutti i pensionati che sono stati dichiarati tali per causa di invalidità. Sono esclusi coloro che avessero, alla data d'applicazione della legge, compiuti 55 anni di età; o prestato 30 anni di servizio e si trovassero, a giudizio del Consiglio di Stato, privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Il Consiglio di Stato

deciderà al proposito in base alle risultanze della tassazione fiscale e dello stato di famiglia. Gli eventuali ricorsi alla autorità competente non sospendono la procedura d'accertamento della pensione definitiva.

Art. 37. Non appena avvenuta la nomina della Commissione il Dipartimento della Pubblica Educazione passerà ad essa l'elenco dei pensionati che dovranno sottostare all'esame sanitario e i certificati medici che hanno autorizzato la messa in pensione per invalidità. I pensionati saranno invitati direttamente dalla Commissione sanitaria che dovrà avere finito i suoi lavori entro il 31 dicembre 1926. In base ai risultati della visita medica il Dipartimento della Pubblica Educazione definirà la posizione finanziaria del pensionato nei confronti della Cassa. Al 31 dello stesso mese ogni rapporto di debito o credito è liquido o accertato come sono accertati gli eventuali arretrati di congruaggio, per i quali corrono gli interessi a favore della Cassa in ragione del 5 %. Gli arretrati saranno ritenuti sulla pensione in una o più rate mensili fino al massimo di 24 salvo gli interessi di protratto pagamento. Il modo potrà essere scelto dal docente e dichiarato mediante avviso al Dipartimento.

Art. 38. Al 30 giugno e al 31 dicembre d'ogni anno è accertato il credito della Cassa verso lo Stato, i Comuni ed altri enti morali nella misura del 50 % del sussidio fissato dall'art. 47 della legge. Il Dipartimento della Pubblica Educazione 15 giorni prima dell'accertamento invierà agli enti interessati il conto relativo secondo il riparto fissato dal secondo alinea dell'articolo 47. Con l'entrata in vigore della legge è liquido il debito dello Stato e dei Comuni suddetti per gli arretrati e da quell'epoca decorrono gli interessi d'uso fino alla data del versamento.

Tutti gli eventuali reclami che gli interessati intendessero di fare agli organi competenti non sospendono la liquidazione e l'accertamento delle somme definite dalla legge e dal presente regolamento. A reclamo esaurito, secondo il risultato, sarà formato l'eventuale conto di congruaggio.

Art. 39. Il presente regolamento entra in vigore colla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* delle leggi e decreti della Repubblica e Cantone del Ticino ed abroga il reg. 14 maggio 1925.

4. Verschiedenes.

12. Decreto esecutivo modificante il Regolamento 13 ottobre 1921 in esecuzione della legge sugli apprendisti. (Del 1° giugno 1926.)

13. Decreto esecutivo circa invio di pubblicazioni scolastiche al Dipartimento della Pubblica Educazione. (Del 16. febbraio 1926.)

XXII. Kanton Waadt.

1. Kleinkinder- und Primarschule.

1. Plan d'études et instructions générales pour les Ecoles enfantines et les Ecoles primaires du Canton de Vaud du 1^{er} décembre 1899.
(Edition revue et modifiée du 1^{er} novembre 1926.)

2. Universität.

2. Règlement de la Faculté de droit. (Du 8 juillet 1919, modifié le 30 avril 1926.)

CHAPITRE PREMIER.

Conseil de Faculté.

Article premier. — Le conseil de la Faculté de droit est composé des professeurs ordinaires et extraordinaires qui enseignent à cette Faculté.

Il est présidé par le doyen (Règlement Général, art. 17).

Un membre du conseil est désigné comme secrétaire (R. G. 81).

Art. 2. — Les professeurs chargés de cours, les privatdocents et les lecteurs peuvent être convoqués par le doyen aux séances du conseil, avec voix consultative, pour exprimer leur avis sur les questions intéressant leur enseignement.

Il en est de même des directeurs et professeurs de l'Ecole des sciences sociales, de l'Institut de police scientifique et de l'Ecole des hautes études commerciales.

Art. 3. — La présence de quatre membres est nécessaire pour délibérer valablement. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, convoqué dans une seconde séance, pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du doyen est prépondérante.

CHAPITRE II.

Enseignement.

Art. 4. — Les principaux objets d'enseignement de la Faculté sont:

L'introduction aux études juridiques (encyclopédie du droit). —

La philosophie du droit. — L'histoire du droit. — Le droit romain. — Le droit civil et la procédure civile. — Le droit